

DIEGO QUAGLIONI

Presentazione

La ricerca di Orsola Amore, che qui si pubblica, nasce da una lunga indagine di cui l'Autrice ha già offerto un sintetico saggio, denso di richiami ad una tradizione erudita che rimonta ai Maurini e che rivolge lo sguardo, con prospettica lucidità, verso fonti tanto neglette quanto importanti per la storia della regalità tra Oriente e Occidente.¹ Orsola Amore vi dimostra già come nel secolo XVII – il secolo della costruzione della moderna regalità *iure divino*, il secolo di Luigi XIV – la formulazione della regalità nella tradizione dei monaci benedettini della congregazione di San Mauro s'intrecci con il loro interesse per lo studio dei *palatia* regali. Una nota manoscritta, posta in rilievo una quarantina d'anni fa da Dietrich Lohrmann, ne rivela, sotto le volute della vernice baroccheggianti, tutta la simbologia politico-sacrale:

Le Roy est sur la terre ce que le Soleil est au ciel. Car tout de mesme que ce Prince des Astres et ce bel oeil du monde va parcourant chaque année dans le ciel de sa sphere douze regions ou degrez [...], ainsy voions nous que nos Roys [...] on accoutumé de tout temps de faire choix en divers lieux de plusieurs belles demeures et Maisons qualifiés ordinairement [...] du nom de Palais et de Sièges de la Majesté Royale.²

¹ O. AMORE, De palatio in *Passione Thomae: la teoria della regalità da Costantino all'età dei Maurini*, «Athenaeum», 93 (2005), pp. 553-575.

² D. LOHRMANN, *Trois palais royaux de la Vallée de l'Oise d'après les travaux des érudits mauristes: Compiègne, Choisy-au-Bac et Quierzy*, in «Francia», 4 (1976), pp. 121-139, in particolare p. 122; v. in proposito AMORE, De palatio in *Passione Thomae...*, p. 553.

L'allegoria politica del re-sole era ormai corrente (se ne ricorderà il Manzoni del *Fermo e Lucia* e dei *Promessi sposi*, alle prese con il suo dilavato manoscritto secentista, quando con suprema ironia descriverà il sovrano di Spagna e i suoi magistrati come un sole nel firmamento tolemaico, insieme ai satelliti e alle stelle fisse); non così corrente era invece il riferimento, questo sì di stretta natura astrologica, al corso annuo del sole nelle sue dodici case. Facendo la tara di tutte le dovute differenze, non sembra impossibile che i Maurini riflettano ancora luoghi della letteratura giuridico-politica tardo-cinquecentesca, come ad esempio quello della *République*, in cui, in tema di cambiamenti politici e rovina delle monarchie, e giusto a contraddizione della dottrina di Copernico, Bodin allega l'opinione di Melantone, citando al contempo i versetti del Salmo 19 (18):

Quant à ce que dit Copernic, que les changements et ruines des Monarchies sont causees du mouvement de l'Écentrique, cela ne merite point qu'on en face ny mise ny recepte: car il suppose deux choses absurdes: l'une, que les influences viennent de la terre, et non pas du ciel; l'autre, que la terre souffre les mouvements, que tous les Astrologues ont tousiours donné aux cieux, hormis Eudoxe: encores est-il plus estrange de mettre le Soleil au centre du monde, et la terre à cinquante mil lieues loing du centre: et faire que partie des cieux et des planettes soyent mobiles, et partie immobiles. Ptolemee rejecta l'opinion d'Eudoxe par arguments vraysemblables, ausquels Copernicus a bien respondu: à quoy Melanchton seulement a repliqué de ce verset, *Dieu au ciel a posé Palais bien composé Au soleil pur et monde: Dont il sort ainsi beau, Comme un espoux nouveau De son paré purprix: Semble un grand Prince à voir S'esgayant pour avoir D'une course le prix. D'un bout des cieux il part, Et atteint l'autre part, En un iour, tant est viste.*³

³ *Les six livres de la Republique* de I. BODIN ANGEVIN. *Ensemble une Apologie de Rene Herpin*. A Paris. Chez Jacques du Puis, libraire iuré, à la Samaritaine. 1583, IV, 2, pp. 560-561, con la nota: «Psal. 19»; la versione latina è molto abbreviata, poiché dice soltanto che Melantone rigettò l'opinione di Copernico «divinis oraculis et literarum sacratorum auctoritate

Nel saggio ora ricordato, Orsola Amore dava ampia notizia di ciò che dobbiamo considerare una scoperta, come il presente volume ancor più ampiamente dimostra: l'erudizione secentesca si confrontava, sia in modo diretto che indiretto, con un modello testuale relativo alla descrizione di un *palatium* con diversificazione delle funzioni e sistemi codificati di dodici ambienti, e per di più l'esame della tradizione manoscritta rivelava una singolare circolazione e fortuna di tale modello, in Occidente, in un lungo periodo che corre dal IV al XII secolo, da Costantino alla "Rivoluzione papale".

Le prime testimonianze dell'interesse erudito del XVII-XVIII secolo colpiscono per la loro esemplarità ed autorevolezza: Mabillon, pubblicando negli *Annales Ordinis S. Benedicti* il placito spoletano dell'814, dichiarava di non doversi trascurare assolutamente («non omittenda») la *descriptio*, nel *Chronicon Farfense*, dei dodici ambienti, che identificava la pianta del *palatium* ducale di Spoleto; e Muratori, compilando gli *Annali d'Italia*, riprendeva e confermava l'attribuzione.⁴ L'intuizione dei Padri della storiografia erudita della modernità doveva essere sottoposta a molte verifiche e correzioni, già a partire dal primissimo Ottocento e con rapide, successive acquisizioni di un panorama storico-tipologico assai più vasto e sorprendentemente risalente, in una straordinaria e affascinante commistione di fonti agiografiche, di ricerche archeologiche, di indagini che penetrano in profondità nell'ambito della tradizione giuridico-istituzionale e politico-religiosa

[...]; eo potissimum loco ubi Sol ab ortu ad occasum cursum obire dicitur unius diei intervallo» (cito dall'ed. Wechel, Francofurti 1591, p. 640; cfr. *I sei libri dello Stato* di JEAN BODIN, II, a cura di M. ISNARDI PARENTE e D. QUAGLIONI, Torino 1988, p. 584). Il luogo scritturale allegato da Bodin corrisponde al Salmo 18, 6-7 della Vulgata, che non parla di un *palais*, *palatium*, ma di un *tabernaculum*, traducendo così l'ebraico *חֶהֱל* (*ōhel*), "tenda", qui però nel senso più lato di *habitatio*, *domus* (cfr. F. ZORELL, *Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti*, Roma 1989, ad v., p. 18). La Settanta ha τὸ σκῆνωμα.

⁴ AMORE, De palatio in *Passione Thomae...*, p. 554.

dell'Europa tardo-antica e alto-medievale, fino alla grande svolta del secolo XII.

Identificata la fonte della *descriptio* nella celebre e diffusa *Historia Ecclesiastica* di Orderico Vitale (dove già si accenna all'apostolo Tommaso), bisognerà però attendere le ricerche di Georg Schepss, pubblicate sul «Neues Archiv» tra il 1884 e il 1885, per giungere al riconoscimento della fonte di Orderico Vitale negli *Acta* dell'apostolo Tommaso.⁵ E ancora, passando per gli studi di storia benedettina del giovane Ildefonso Schuster, convinto nel 1910 che la *descriptio* non rispondesse ad alcun modello palaziale identificabile con una delle molte dimore imperiali dell'antichità, ma piuttosto con quello di una dimora ideale concepita probabilmente nell'ambiente di Ottone III e della *Renovatio Imperii* dell'alba del secolo XI (studi subito ripresi da Philip Lauer, che però preferiva ipotizzare un piano "teorico" realmente ispirato ad una pluralità di modelli, dal Laterano al Palatino), e fino ai primi anni '60 del Novecento, le indagini non cessano di guardare alla possibilità di identificazione con un modello storicamente dato. Esempio il caso di Susanne Martinet, che nel 1966, segnalando nella Bibliothèque Municipale di Laon un testimone della medesima descrizione col titolo *De palatio in passione Thome*, poteva usarla «per una ipotetica quanto poco convincente ricostruzione del palazzo di Carlo il Calvo a Compiègne».⁶

Il resto, è storia e storia appassionante del complesso (e talvolta quasi misterioso) itinerario di una fonte, appunto la *Passio sancti Thome*, rielaborazione latina degli Atti apocrifi dell'apostolo Tommaso redatti originariamente in siriano e in greco, che circolava già nel IV secolo (teste san Girolamo) e che sembrerebbe già presente in area franca al tempo di

⁵ G. SCHEPSS, *Beschreibung eines alten Palastes*, in «Neues Archiv», 10 (1885), pp. 378-380, che faceva seguito alla notizia, pubblicata nella stessa sede scientifica l'anno precedente, dal titolo *Funde und Studien zu Apollonius Tyrius, Chartarium Farfense, Donat, Boethius und zur lateinischen Glossographie*.

⁶ AMORE, *De palatio in Passione Thomae...*, p. 556; cfr. S. MARTINET, *Un palais décrit dans un manuscrit carolingien*, in «Mémoires de la Fédération des Sociétés Savantes de l'Aisne», 12 (1966), pp. 1-13.

Gregorio di Tours (538-594). La tradizione manoscritta data però, ciò che non è senza significato, solo a partire dal secolo XI: Passionari, Lezionari, raccolte agiografiche e di uso liturgico conservano e diffondono i testi più antichi, che tuttavia confluiscono anche, e precocemente, in testi come il *Glossariolum de domiciliis* (pubblicato dallo Schepss dal Ms. Casanatense B IV 18) e come i «preziosi glossari bilingue compilati e usati presso alcune prestigiose scuole dell'Europa carolingia».⁷

Occorre dunque risalire alla diffusione di un sincretismo monoteista congiunto con il culto imperiale, nella Roma dei Severi e fino all'età di Costantino, quando il trasferimento della sede imperiale coincide con il trasferimento dei modelli palaziali dell'Urbe nella "nuova Roma", ma anche con l'emersione di una simbologia del *palatium* che da una parte sottolinea il nuovo ruolo del cristianesimo e del vescovo di Roma (la *Vita Silvestri*, significativamente, «informa che Costantino aveva donato a papa Silvestro *palatium imperii nostri Lateranense quod omnibus in toto orbe terrarum paefertur et praecellit palatiis*»),⁸ dall'altra preannuncia l'ideologia caratteristicamente bizantina del βασιλεύς Χριστομιμητής, dell'*imperator Christi imitator*, applicando l'iconografia del Cristo-sole all'imperatore e al suo palazzo-simbolo. Eusebio di Cesarea nella *Vita Constantini* (I, 3) celebra il trionfo dell'imperatore proiettando su di lui l'immagine del Salmo 19 (18), che abbiamo visto ancora viva e in uso nella maggiore trattatistica della modernità, intenta a recuperare la simbologia veterotestamentaria in funzione del nuovo Stato sovrano: «"Dal suo palazzo egli compare come il sole all'alba" è quanto nella sua metafora rivela del palazzo Eusebio».⁹

E se ad un comune repertorio di immagini solari si ispiravano le composizioni della retorica (i panegirici) come le emissioni monetali, era soprattutto la *forma palatii* a riempirsi di contenuti ideologici:

⁷ AMORE, De palatio in *Passione Thomae...*, pp. 560-561.

⁸ *Ibid.*, p. 563.

⁹ *Ibid.*

È ancora Eusebio ad informarci che, nel convito offerto per il ventennale dell'impero ai vescovi cristiani riuniti nel palazzo, Costantino apparve come Cristo fra loro.

Che questa identità fosse un profondo convincimento del sovrano è evidente nel progetto del mausoleo a pianta circolare fatto costruire per accogliere le sue spoglie, ove i dodici cenotafi che circondavano il sepolcro imitavano i dodici crateri con i nomi degli apostoli nell'*Anastasis* di Gerusalemme.

In questa cornice di teologia politica costantiniana che Eusebio interpretava come impero cristiano, imitazione e anticipazione del Regno, era naturale una identificazione fra la natura divina del sovrano e la sua dimora regale, dall'immagine del *Sol invictus* circondato dai dodici segni dello zodiaco passando per la simbologia delle dodici tribù di Israele fino alle suggestioni del libro dell'Apocalisse attribuito a Giovanni ove, fra l'altro, si leggeva «Il muro della città ha dodici fondamenta e sopra di esse dodici nomi, quelli dei dodici apostoli dell'agnello».¹⁰

Il gioco delle corrispondenze fra i simboli della tradizione pagana e gli appigli autoritativi della tradizione scritturale, neo e veterotestamentaria, forma una fitta trama di episodi che, passando per l'epopea carolingia e per la *renovatio* ottoniana, giungono fino al secolo XII, mostrando la presenza costante del *palatium* come paradigma di un ordine dispositivo entro la costruzione dei modelli della regalità in Occidente. Nelle *Renovationes* carolingia e ottoniana i simboli del potere, il cerimoniale di corte, le formule di cancelleria, le stesse manifestazioni dell'arte imperiale – dalle miniature ai cicli pittorici, fino all'edilizia sacra e profana – rivelano comuni fonti d'ispirazione e sottolineano coscientemente la continuità della tradizione. «Infatti il programma della *Renovatio Romani Imperii* elaborato dalla corte franca era caratterizzato oltre che dall'impiego degli appellativi di *augustus* e di *novus Constantinus* per qualificare il ruolo di Carlo, anche da un progetto edilizio per la capitale Aquigrana, che imitava gli edifici più rappresentativi della città

¹⁰ *Ibid.*, p. 564.

di Roma oltre che i singoli elementi architettonici e figurativi come i triclini, le strutture triabsidate, le immagini della Gerusalemme Celeste». ¹¹

Questi valori – Orsola Amore lo dimostra in modo dettagliato e persuasivo –, nella crisi che interessò l'istituzione imperiale nel corso del IX secolo, furono dapprima recuperati dall'episcopato franco, che ebbe in Incmaro di Reims (l'autore del celebre *De ordine palatii*) il più significativo ispiratore e successivamente, dalla metà del X secolo, furono ereditati con immutate finalità dalla dinastia sassone e in particolare da Ottone III. «Il generale rinnovamento culturale di Roma nella seconda metà del X secolo», ha scritto ancora Orsola Amore sulla scia di ricerche e riflessioni fondamentali di Reinhard Elze e di Percy Ernst Schramm, ¹² «si alimentava di reminiscenze letterarie antiche e, in primo luogo, della Donazione di Costantino, che non aveva mai conosciuto in precedenza una così ampia diffusione. Nella formulazione *omnium imperator augustissime tertius post Constantinum* con cui Giovanni XII si rivolgeva nel 967 a Ottone I si esprimevano le aspirazioni universali del Papato e la vitalità di un mito ereditato dalla cultura politica carolingia, che si presenterà come un progetto concluso e definito (l'Impero cristiano) con il nipote Ottone III» ¹³. E proprio in Ottone III la *Renovatio Imperii* si definiva nella continuità con la tradizione apostolica: la stessa funzione imperiale era ricompresa negli appellativi di *Servus Christi* e di *Servus Apostolorum* adottati dalla cancelleria nei confronti di Ottone III. ¹⁴

¹¹ *Ibid.*, pp. 567-568.

¹² Mi riferisco in particolare al classico studio di R. ELZE, *Das «Sacrum Palatium Lateranense» im 10. und 11. Jahrhundert*, in «Studi Gregoriani», 4 (1952), pp. 27-54, e alla nota sintesi di P.E. SCHRAMM, *Gli imperatori della casa di Sassonia alla luce della simbolistica dello Stato*, in *Renovatio Imperii. Atti della Giornata internazionale di studio per il Millenario (Ravenna, 4-5 novembre 1961)*, Faenza 1963, pp. 15-39.

¹³ AMORE, *De palatio in Passione Thomae...*, pp. 569-570.

¹⁴ Se nella tradizione storiografica italiana le pagine più suggestive dedicate ad Ottone III sono quelle poste all'insegna dell'«Impero feudale»

Il saggio di Orsola Amore ha dunque riproposto un tema nodale nella storia della civiltà – e in particolare della civiltà giuridica – in Occidente, ed è stato, nel maggio 2008, all'origine e alla base di una importante Giornata di studio su *Palatia. Il palazzo tra ideologia e potere. Tradizioni giuridico-letterarie. Strutture architettoniche. Archeologia*, tenutasi presso l'Istituto storico italo-germanico in Trento, nella sede della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con i dipartimenti di Scienze Filologiche e Storiche e di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento (sotto la responsabilità scientifica di Elvira Migliario e di chi scrive queste pagine).

A quella Giornata, presieduta da Elvira Migliario e conclusa dagli interventi di Carla Frova, Claudia Villa e Anselmo Baroni, parteciparono con contributi scientifici di grande interesse alcuni studiosi di storia delle istituzioni e della cultura dell'età antica e intermedia, come Giuseppe Albertoni (*L'assemblea generale del Regno come luogo di rappresentazione del potere regio in età carolingia e ottoniana*), Arnaldo Marcone (*Tra retorica e ideologia: la simbologia solare del potere di Costantino imperatore*); Annarita Martini (*Il palatium in età carolingia e ottoniana*); Germana Gandino, la cui relazione (*Il palatium e l'immagine della casa del padre. L'evoluzione di un modello nel mondo franco*) è divenuta un denso saggio, or ora apparso sulle pagine di «Studi Medievali».¹⁵

Le introduzioni dei coordinatori scientifici, la relazione-base di Orsola Amore e le relazioni degli studiosi sottolinearono allora lo straordinario interesse della genesi e

da G. FALCO, *La Santa Romana Repubblica. Profilo storico del Medio Evo*, Milano-Napoli 1973⁹, pp. 211-234, la più intensa rappresentazione della personalità dell'imperatore e dei motivi potentemente simbolici che ne accompagnano la formazione, l'ascesa al potere e l'azione di governo, restano quelle di E.-R. LABANDE, "Mirabilia mundi". *Essai sur la personnalité d'Otton III*, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», 6 (1963), pp. 297-313 e 455-476.

¹⁵ G. GANDINO, *Il palatium e l'immagine della casa del padre: l'evoluzione di un modello nel mondo franco*, in «Studi medievali», 50 (2009), pp. 75-104.

della lunga vita di un “luogo” simbolico e ideologico prima ancora che materiale, la cui storia si intreccia in modo indissolubile con la storia della sovranità e dei suoi modi d’essere (dall’Oriente antico alla Roma imperiale, dal tardo-antico bizantino al Medioevo carolingio e ottoniano, con la sua restituzione a nuova vita dei simboli della sacralità del potere imperiale; dalla “rivoluzione papale” che fra XI e XII secolo avvia un epocale processo di desacralizzazione del potere e del diritto temporali alle nuove manifestazioni del tema nel Medioevo normanno e svevo, così come nella prima età moderna).

L’ampia relazione di sintesi, svolta in quella occasione da Orsola Amore, è divenuta ora una monografia, che si presenta agli studiosi di storia delle istituzioni giuridiche e politiche, delle strutture sociali, della mentalità e delle idee politico-religiose come un lungo itinerario tra fonti di diversa natura, eppure tutte accomunate dalla rappresentatività di una risalente tradizione. Essa dimostra come un’indagine di tal fatta sia non solo rivelatrice di quanto ancora possano essere fertili, nella storiografia del nostro tempo, i metodi della comparazione fra *Staatssymbolik*, filologia, archeologia medievale, storia delle forme giuridiche e della mentalità, ma anche suscettibile di aprire nuovi e stimolanti ipotesi d’indagine in un vasto ventaglio di specializzazioni.

Non occorrerebbe neppure insistere sul fatto che il *Palatium*-Palazzo costituisce un tema “giuridico-politico” per eccellenza, come istituzione curiale, comprensiva delle dignità preposte (e delle funzioni inerenti) all’amministrazione del *regnum* e in particolare all’amministrazione della giustizia: insomma come luogo-simbolo del potere e della sua organizzazione, tanto da divenire, alla fondazione del “sistema” del diritto comune e agli inizi della riflessione scientifica sul diritto pubblico in Italia e in Occidente, oggetto principale della legislazione dell’imperatore Federico I. Come tutti sanno, nel “catalogo” dei diritti regali (*regalia*) approntato dai giuristi bolognesi riuniti con i delegati delle città italiane alla II Dieta di Roncaglia, i *palatia in civitatibus consuetis* vengono subito dopo la rivendicazione della *potestas con-*

stituendorum magistratuuum ad iustitiam expediendam; meno noto è che i *palatia* formano l'oggetto di un'altra, specifica legge, data dal Barbarossa nella stessa Dieta di Roncaglia, norma che insieme alle leggi *Omnis iurisdictio* e *Tributum*, alla fine della lenta e complessa elaborazione della compilazione dei *Libri Feudorum*, non trovò posto nella Vulgata accursiana e di conseguenza "scomparve" per secoli, fino al fortunato ritrovamento di cui Vittore Colorni diede notizia nel 1967.¹⁶ La legge, brevissima, stabilisce:

Palacia et pretoria habere debet princeps in his locis, in quibus ei placuerit.¹⁷

Colorni, dopo avere commentato l'importantissima l. *Omnis iurisdictio* («*Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent et iusiurandum prestare, quale a lege constitutum est*»),¹⁸ scrive ad illustrazione della l. *Palacia*: «La legge *Palacia et pretoria*, anch'essa breve ed inequivocabile, costituisce la risposta ai tentativi delle città del regno italico di estromettere dalla cerchia delle mura civiche il palazzo imperiale, ossia il segno più visibile e sensibile della presenza dell'imperatore e del concreto esercizio da parte sua

¹⁶ V. COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, I, Rievocazioni, filosofia e storia del diritto, diritto romano e storia delle idee*, Milano 1967, pp. 111-170; ID., *Die drei verschollenen Gesetze des Reichstages bei Roncaglia wieder aufgefunden in einer Pariser Handschrift (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*. Deutsche Übersetzung von G. Dolezalek, Aalen 1969 («*Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte*», Neue Folge, Bd. 12).

¹⁷ COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia...*, p. 143. La legge è ora criticamente edita, con ampio apparato storico-filologico, in M.G.H., *Diplomata regum et imperatorum Germaniae / Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, X, 2, Die Urkunden Friedrichs I., 1158-1167*, bearbeitet von H. APPELT, unter Mitwirkung von R.M. HERKENRATH und W. KOCH, Hannover 1979, n. 239, pp. 30-31.

¹⁸ COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia...*, p. 143. Cito dall'ed. APPELT: *Die Urkunden Friedrichs I., 1158-1167...*, n. 238, pp. 29-30.

dell'autorità politica e militare». ¹⁹ E aggiunge, dopo aver elencato un'importante serie di episodi di distruzione o di estromissione dalla cinta muraria cittadina del palazzo imperiale, anch'essi eccellente dimostrazione della concentrazione nel *palatium* di tutta la simbologia del potere imperiale:

È evidente che queste offese al prestigio imperiale non possono essere ulteriormente tollerate da Federico Barbarossa; il quale, nel suo disegno di restaurazione dell'autorità centrale del regno italico, si preoccupa anche del ristabilimento della facoltà, per l'imperatore, di mantenere il palazzo proprio e quello del governo dove più gli piace, e quindi anche nel centro delle singole città e non soltanto al di là delle mura o nei sobborghi.

L'espressione «*palacia et pretoria*» rivela apertamente la sua origine romanistica: ed è anche qui agevole reperire la fonte testuale alla quale attinsero i dottori bolognesi. Si tratta della l. 15 (14) C. 1, 40 *De officiis rectorum provinciae*, dell'imperatore Anastasio (a. 513), nella quale si ordina appunto ai rettori di province di stabilire la loro residenza nei «*sacra palatia seu praetoria*» e non in abitazioni private e si dispone per il caso in cui il *palatium* imperiale vero e proprio sia distinto e separato dal *praetorium*. È evidente che la disposizione romana non ha a che vedere, nella sostanza, col principio che ne traggono i quattro maestri petroniani: essa, con la frase «*in civitatibus in quibus sacra palatia vel praetoria sunt*», offre solo lo spunto, che i dottori liberamente elaborano, forse con l'occhio anche alla l. 1 C. 11, 77 (76), *De palatiis et domibus dominicis*, e alla l. 17 C. 8, 11 (12), *De operibus publicis*, escludenti tali palazzi dall'uso e dall'abitazione da parte di privati. ²⁰

¹⁹ COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia...*, p. 151.

²⁰ *Ibid.*, pp. 152-153. Scrive Colorni (pp. 151-152): «Già con la prima metà del secolo XI ha inizio questo movimento, tendente ad opporsi alla prassi consueta, sancita *ab antiquo* nei Capitolari franchi, secondo la quale in ogni città del regno aveva sede un palazzo regio. A Pavia, nel 1024, i cittadini, appena avuta notizia della morte di Enrico II, insorgono e distruggono dalle fondamenta il palazzo né mai più ne consentono la riedificazione entro la città: talché esso viene ricostruito e rimarrà poi costantemente fuori delle mura, presso S. Salvatore. Noi vediamo poi gli imperatori stessi concedere espressamente e ripetutamente l'estromissione del palazzo dalla città e il suo trasferimento fuori delle mura: così,

E che la legislazione di Roncaglia non rimanesse senza effetto era lo stesso Colorni a dimostrarlo, allegando un caso immediatamente successivo, riferito da Rahewin nei suoi *Gesta Friderici imperatoris*: «Una chiara eco della legge *Palacia*, che è del novembre 1158, si può cogliere nella controversia dell'aprile 1159 [...] fra l'inviato del pontefice e Federico Barbarossa. All'ingiunzione del primo, conforme all'antica prassi [...]: "*neque nuncios imperatoris in palatiis episcoporum recipiendos*", l'imperatore risponde: "*Concedo si forte aliquis episcoporum habet in suo proprio solo et non in nostro palatium. Si autem in nostro solo et allodio sunt palatia episcoporum, cum profecto omne quod in edificatur solo cedat, nostra sunt et palatia. Iniuria ergo esset si quis nuncios nostros a regis palatiis prohiberet*"».²¹ Ancora una volta l'imperatore parlava per bocca dei suoi giuristi, e ancora una volta il *palatium* era simbolo, segno visibile e sensibile del potere dell'imperatore e del suo concreto esercizio.

La scoperta di Colorni mostrava un complesso di non risolti problemi, che riguardavano le fonti e i contenuti delle tre leggi "perdute", i modi della trasmissione della loro redazione originaria e dunque i motivi della mancata recezione delle tre costituzioni tra le fonti del diritto comune pubblico –, ma anche le ragioni della loro riemersione in diversi momenti della tradizione scientifica medievale.²²

ad esempio, a Lucca nel 1081 e a Cremona nel 1114. A Mantova vi sono addirittura due successivi spostamenti: nel 1116 Enrico V consente ai cittadini – che già nel 1114 avevano distrutto il castello imperiale di Rivalta sul Mincio, a 7 km dal capoluogo – di demolire il palazzo imperial-regio esistente da secoli all'interno della città e di spostarlo nel sobborgo di S. Giovanni Evangelista; e nel 1133 Lotario III permette il secondo allontanamento del palazzo che viene abbattuto e ricostruito presso il monastero di S. Ruffino, al di là del Mincio».

²¹ *Ibid.*, 152-153, n. 117. Il testo di Rahewin è riportato da A. HAVERKAMP, *Die Regalien-Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombardenbundes*, Diss. Universität München, München [1964], p. 14, n. 12.

²² Di tutto ciò ho discusso troppo a lungo perché possa pensare di riprendere qui anche solo qualche capo di quel discorso. Rinvio perciò al mio contributo dal titolo *Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia*.

Mi limito qui a ricordare che a un anno di distanza da quella scoperta, nel 1968, nelle dispense a stampa del suo corso di lezioni su *Federico Barbarossa*, Raoul Manselli citava in modo succinto il ritrovamento, tralasciando ogni illazione sui motivi della lunga “eclissi” di quella legislazione federiciana: «Sono state recentissimamente scoperte da Vittore Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia* [...], una parte delle leggi di Roncaglia, di cui si aveva notizia, ma mancava il testo. Nel dare notizia delle prime due – la terza attinente a questioni di legislazione tributaria è meno legata al nostro corso – diremo che la prima stabilisce il principio che il sovrano ha in sè ogni potere e che dal suo potere dipende quello dei suoi funzionari. Costoro dunque derivano dal *princeps* la loro autorità e debbono, perciò, prestare il giuramento previsto dalla legge, che [...] non è una legge di Federico Barbarossa, ma una *Novella* di Giustiniano [...]. La seconda legge riprende e chiarisce una delle regalie già precedentemente indicate, quella relativa ai *palatia*, cioè alle residenze del sovrano, ed ai *praetoria*».²³ Si noterà come il discorso di Manselli, pur nella sobrietà estrema della lezione universitaria, colga però, significativamente, il punto cruciale dell'intera vicenda, proprio nella sottolineatura di quell'aspetto concettuale (e tecnico-giuridico) riposto nella natura “derivata” del potere dei giudici e, in relazione ad essa, della natura “originaria” della *iurisdictio* regale, aspetto concettuale che fa un tutt'uno, in maniera inscindibile, con la simbologia politico-giuridica del *palatium*.

È stato Ennio Cortese a ricordare, in tempi più recenti, che il concetto di *iura regalia* apparve sulla scena con connotazioni più germaniche che romane, «ma di forme

Nuove testimonianze sulla l. Omnis iurisdictio, in *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto – Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das gelehrte Recht*, a cura di / hrsg. von G. DILCHER – D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2007 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Contributi – Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts. Beiträge», 19), pp. 47-65.

²³ R. MANSELLI, *Federico Barbarossa*, Torino 1968, pp. XIX-XX.

romane si venne rapidamente rivestendo», così che a Roncaglia il ricorso al diritto romano diede una spinta «verso un aggiornamento del concetto stesso di sovranità».²⁴ Che le leggi *Omnis iurisdictio*, *Palacia* e *Tributum* fossero rivolte, insieme alla legge *Regalia*, ad «oggettivare e inquadrare giuridicamente il sistema della sovranità», e dunque a rientrare, secondo il giudizio di Franz Felten, «in un più vasto processo di creazione di un sistema giuridico»,²⁵ è un fatto che ormai non pare doversi più sottoporre a discussione. E se chiara è «l'enorme importanza politica della l. *Omnis*», che a detta del Colorni «rappresenta la più netta e recisa reazione centripeta del potere imperiale in opposizione alle tendenze centrifughe e disgregatrici in atto ormai, nel regno italico, da lunghissimo tempo»,²⁶ da quella importanza non può essere distinta la l. *Palacia*.

Come in modo più convincente ha scritto Gerhard Dilcher, la legislazione di Roncaglia si trova senza dubbio al centro del movimento costituzionale del secolo XII: «Lo testimoniano il numero e l'ampiezza delle leggi promulgate, il coinvolgimento dei giudici e dei consoli cittadini italiani, nonché la partecipazione dei giuristi bolognesi. Questo fatto traspare anche nell'assimilazione dei testi nei *Libri Feudorum* e da lì nella tradizione e dottrina giuridica e nel *Corpus iuris* europeo del diritto romano».²⁷

Certamente forte fu il rilievo «per il rapporto tra di-

²⁴ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'Alto Medioevo*, Roma 1995, pp. 355-356, e ivi n. 14.

²⁵ F.J. FELTEN, *Impero e papato nel XII secolo*, in *Il secolo XII: la «renovatio» dell'Europa cristiana*, a cura di G. CONSTABLE, G. CRACCO, H. KELLER, D. QUAGLIONI, Bologna 2003 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni», 62), pp. 89-129, in particolare p. 103, con rinvio a J. MIETHKE, *Geschichtsprozeß und zeitgenössisches Bewußtsein – Die Theorie des monarchischen Papats im hohen und späten Mittelalter*, in «Historische Zeitschrift», 226 (1978), pp. 564-599, in particolare p. 576.

²⁶ COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia...*, p. 150.

²⁷ G. DILCHER, *La «renovatio» degli Hohenstaufen fra innovazione e tradizione. Concetti giuridici come orizzonte d'azione della politica italiana di Federico Barbarossa*, in *Il secolo XII: la «renovatio» dell'Europa cristiana...*, pp. 253-288, in particolare pp. 270-271.

ritti regio-imperiali e costituzione comunale cittadina e consolare». ²⁸ Tra la registrazione delle regalie, «avviata dai dottori della legge con l'aiuto dei rappresentanti delle città, come pronunciamento sul diritto vigente (*Weistum*), ovvero come annotazione delle consuetudini giuridiche esistenti», ²⁹ e le leggi *Palacia* e *Tributum* (quest'ultima rappresentante «un estremo: una compagine di antico diritto fiscale 'pubblico', lontana dai rapporti di potere e tassazione personalistico-feudali del medioevo, e tuttavia presentata all'imperatore con pretesa validità di 'diritto imperiale'»), sta la l. *Omnis iurisdictio*, come la l. *Palacia* «di una sorprendente brevità e quindi di sintetica concettualità». ³⁰ «Si tratta», ha scritto ancora Dilcher, «di un felice connubio tra rigore dei principi dottrinali e applicabilità alla situazione istituzionale medievale soprattutto italiana. Il riferimento di tutti i diritti giurisdizionali al principe (*princeps*), e quindi all'imperatore, è certamente ispirato al diritto romano e alla statualità romana. La lettera del secondo comma lo svela chiaramente, dove il trasferimento dell'autorità giurisdicente al giudice deve avvenire da parte del principe, prevedendo la prestazione di un giuramento d'ufficio di origine romano-bizantina. Viene così stabilito che la delega statale di ogni giurisdizione è diritto di superiorità, un chiaro rifiuto di qualunque giurisdizione a fondamento autogeno, nobiliare o comunale, ma anche del possesso di questo diritto da parte delle città per antica usanza. Viene così chiarito il carattere di diritto pubblico [...]. La *Lex Omnis Iurisdictio* rappresenta dunque un'autentica *renovatio imperii romani* e della sua statualità». ³¹

Basti ciò a mostrare quanto il tema della lunga tradizione del modello palaziale si estenda a momenti successivi la svolta del XII secolo e fondativi di un'età nuova (il caso del Barbarossa è esemplare, e la relazione di Ottone

²⁸ DILCHER, *La «renovatio» degli Hohenstaufen...*, pp. 271.

²⁹ *Ibid.*, pp. 271-272.

³⁰ *Ibid.*, p. 272.

³¹ *Ibid.*, pp. 272-273.

di Frisinga con l'abbazia di Farfa ne ripropone il peso in forme forse ancor più incisive). Perciò esso richiedeva uno sguardo retrospettivo profondo. È ciò che ha fatto Orsola Amore, la cui monografia merita di essere presa in attenta considerazione. Sono certo che la sua pubblicazione in una collana scientifica di grande prestigio, qual è l'«Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno» diretto da Filippo Liotta, costituisce un eccellente contributo agli studi e uno stimolo a riprendere, anche in Italia, indagini che nel mondo tedesco hanno trovato interpreti di altissimo e riconosciuto valore come Percy Ernst Schramm e Reinhard Elze (già direttore dell'Istituto Storico Germanico a Roma e presidente dell'Istituto storico italo-germanico in Trento), al cui magistero Orsola Amore si è formata.